

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) BENEDETTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GIGLIOTTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) NERVI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) MAFFEO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 17/12/2024

FATTO

- 1. Con riferimento a un rapporto di finanziamento su cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 23.7.2014 (TAN 5,00%), la ricorrente provvedeva (nell'anno 2020) all'estinzione anticipata, in corrispondenza della rata n. 67 (su 120 previste).
- 2. All'esito della chiusura anticipata del rapporto e della retrocessione degli oneri, la ricorrente (tenuto conto di quanto già rimborsatole) lamentava la mancata restituzione, pro rata temporis, di quanto dalla stessa versato per interessi corrispettivi, oneri sostenuti e premi assicurativi, per un totale di euro 2.577,00, così calcolati:
- quota proporzionale agli interessi maturati = Interessi pattuiti/Interessi rimborsati in estinzione anticipata = 7.612,43/1.637,86= 4,65;
- Ratei di costi di istruttoria 710,40€ + costi di intermediazione 2308,80€ /quota curva degli interessi =4,65=3.019,20 /4,65 =649 -496,75€ già rimborsati= 152,25 (up front) curva degli interessi;
- ratei di spese polizza assicurativa = (1092,28+493,01/120) (numero totale delle rate) * 53 (rate non scadute) = 700,16€;
- ratei di restituzione degli interessi = (7612,43/120) (numero totale delle rate) * 53 (rate non scadute)= 3362,15-1637,86= 1724,29€



- 3. Dopo aver chiesto all'intermediario il rimborso dei costi in questione, ricevendo però riscontro negativo, proponeva, quindi, il ricorso introduttivo della presente procedura, ribadendo le proprie richieste.
- 4. Ha resistito l'intermediario, asserendo:
- quanto agli interessi, che in ragione di quanto contrattualmente convenuto il relativo rimborso doveva aver luogo secondo la loro ripartizione sul piano di ammortamento, operando il calcolo (*pro rata temporis*), quindi, non su tutto l'ammontare pattuito, ma solo sulla parte di interessi non maturata;
- quanto agli oneri sostenuti, di avere già rimborsato (ancorché, asseritamente, non essendovi tenuta, trattandosi di costi *up front*) le commissioni per il perfezionamento del finanziamento e la provvigione all'intermediario, seguendo il medesimo criterio previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi.

Ha poi evidenziato di avere già rimborsato gli altri costi.

In diritto, ha rilevato la non decisività, per il caso di specie, della sentenza *Lexitor*; e, comunque, la necessità, asseritamente, di fare riferimento all'art. 6-bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950, in forza del quale resisterebbe ancora oggi la necessità di distinguere tra oneri *up front* e *recurring*, con esclusione dei primi dalla riduzione dei costi, in caso di restituzione anticipata.

Ha anche osservato, poi, che le conclusioni esposte risulterebbero inoltre avvalorate dalla recente sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-555/21, in cui la Corte, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE, ha in sostanza chiarito che il consumatore, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito immobiliare, ha diritto al rimborso dei soli costi recurring, effettivamente dipendenti dalla durata del contratto stesso, e non anche di quelli up front, preliminari o contestuali alla relativa conclusione.

Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

- 5. Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente sia parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.
- 6. Preliminarmente, giova evidenziare che, secondo un orientamento correttamente condiviso dai Collegi territoriali e conforme al principio espresso dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 6816 del 27 marzo 2018, la fonte del diritto al rimborso dei costi per estinzione anticipata è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è comunque l'accipiens del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato, ancorché vengano in rilievo oneri versati a terzi, come nel caso di provvigioni all'intermediario.
- 7. Più in generale, poi, va rilevato che l'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni bis) come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) ha modificato l'art 125-sexies TUB prevedendo, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".



Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sennonché, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia".

A questa disciplina occorre, nel caso di specie, fare riferimento.

8. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "sostegni-bis").

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"; e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

9. Le conclusioni appena esposte rimangono invariate anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

A questa soluzione non ostano né la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, *Unicredit Bank* Austria) – atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, essa trova fondamento nella specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (attenendo, quindi, a fattispecie certamente diversa da quella qui considerata) – né le disposizioni di cui al dpr n.180/1950, il cui art. 6-bis, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione debbano applicarsi le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche l'art. 125-sexies di esso, che disciplina proprio il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

- 10. Al fine dell'applicazione di quanto sopra precisato va poi rilevato che:
- nel modulo SECCI allegato in atti, riferito all'operazione di finanziamento per la quale si procede, espressamente è previsto che le rate del finanziamento sono calcolate secondo



piano di ammortamento alla francese; è anche previsto, d'altra parte, che in caso di estinzione anticipata gli interessi dovranno essere restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue. In ragione di ciò, deve tenersi conto dell'orientamento costante dei Collegi territoriali secondo il quale nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento "alla francese", qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del *pro rata temporis*;

- le provvigioni per l'intermediario, tenuto conto della descrizione contenuta nel predetto modulo SECCI. hanno senz'altro natura *up front*;
- analogamente, anche la commissione per il perfezionamento del contratto ha, manifestamente, natura *up front;*
- le commissioni di gestione finanziamento sono state correttamente rimborsate, mentre non risultano rimborsi per i premi assicurativi.
- 11. Ne deriva che la somma da restituire da parte dell'intermediario resistente, calcolata in applicazione dei criteri già seguiti dal consolidato orientamento ABF, effettuati gli arrotondamenti necessari e tenuto conto dei rimborsi intervenuti (in particolare: euro 1.637,86 per interessi; euro 496,75 per provvigioni all'intermediario (10 centesimi in più del dovuto); e euro 466,60 per commissioni di gestione, a fronte di un rimborso dovuto, in proporzione lineare, di euro 313,76, con maggiore restituzione, quindi dell'importo di euro 152,84), e di quanto sopra precisato, ammonta, complessivamente (effettuate le detrazione delle maggiori restituzioni intervenute), a euro 2.424,00 (precisamente, euro 1.724,30 per interessi; 152,82 per commissioni perfezion. contratto; 482,42 per rimborso premio assicurativo rischio vita; 217,75 per rimborso premio assicurativo rischio impiego = 2.577,29, da cui detrarre euro 0,10 per maggiore restituzione intervenuta per provvigioni intermediario e euro 152,84 per maggiore restituzione intervenuta per commissioni di gestione= euro 2.424,35, arrotondati a euro 2.424,00).
- 12. Non sono stati richiesti interessi.
- 13. In ragione di quanto fin qui considerato, quindi, deriva che, in parziale accoglimento della domanda (diversa essendo la somma riconosciuta dal Collegio rispetto a quella, maggiore, reclamata dalla ricorrente), l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere alla ricorrente a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato la somma di euro 2.424,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.424,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO